

(Bormio 2008)

**L'influenza del diritto privato regionale sul diritto della montagna:
diritto residuale o fonte primaria? Problemi e prospettive.**

di Waldemaro Flick

1. Le fonti del diritto privato allo schiudersi del nuovo millennio.	1
2. Lo strano percorso del diritto della montagna: dall'autoregolamentazione alla legislazione regionale.	4
3 Le peculiarità del «federalismo» italiano e il primo pregiudizio secondo cui il diritto privato è uno e uno solo.	8
4. Diritto privato e principio di eguaglianza: il secondo pregiudizio.	12
5. Il diritto privato e i due pregiudizi insiti nel dna dell'ordinamento italiano.	14
6. Grado di resistenza delle diverse norme al "limite" dell'ordinamento civile.	17
7. Test di ragionevolezza e norme regionali di diritto della montagna.	19

1. Le fonti del diritto privato allo schiudersi del nuovo millennio.

Parlare in un convegno che ha ad oggetto la montagna di fonti del diritto potrà sembrare un'idea balzana: accade però che discussioni di questo genere, di questi tempi, avvengano sempre più spesso. Che accada spesso è un bene: perché riflettere sulle fonti significa, per il giurista, ripensare l'oggetto stesso della propria disciplina, nella sua natura profonda e nelle sue connessioni col sistema.

Non sembri pertanto una forzatura proporre, in questa sede, un tema che, a prima vista, può sembrare a noi lontano, un po' teorico e forse anche un po' noioso. I termini del discorso sulle fonti possono infatti essere diversi: diversi i punti di vista da cui organizzare e svolgere quel discorso.

Lo stato presente dell'ordinamento fa emergere termini, punti di vista, assi che si presentano largamente innovativi rispetto a quelli della tradizione e di riflesso vanno dunque a toccare temi a noi molto cari: in particolare quelli che toccano

maggiormente i diritti propri della montagna. I capitoli tradizionali del discorso sulle fonti del diritto privato oramai possono intitolarsi a coppie di termini antagonisti.

Ad esempio vediamo da una parte la *fonte legale*, dall'altra la *fonte giurisprudenziale*. Autonomia e creatività del giudice, valore del precedente, formazione e rilevanza delle massime, dialettica legittimità/merito e ruolo della Cassazione: sono alcuni dei paragrafi che idealmente compongono questo capitolo. E si pensi, in ambito montano, ai contrasti giurisprudenziali degli anni '70 e '80 e al lungo percorso che ha lentamente portato le corti ad aprire al concetto di contratto bianco¹.

Proseguendo si pensi alla *regolazione analitica* da una parte e alla *regolazione per principi* dall'altra. S'inscrivono qui, per esempio, i ragionamenti e le discussioni sulle clausole generali; e, in prospettiva non coincidente ma neppure lontanissima, quelli su spazio e senso delle definizioni nelle discipline di diritto privato.

E ancora, la *fonte legislativa vs. fonte non legislativa*. Appartengono a questo capitolo le riflessioni e i dibattiti sul ruolo che nell'edificazione del diritto (oggettivo) privato giocano usi, prassi di autonomia collettiva, convenzioni, autodiscipline di categoria e quante altre tipologie di *soft law* emergano nelle moderne dinamiche che investono mercati e ordinamenti, specie alla luce dei processi di corporativizzazione della società e di globalizzazione dell'economia.

Anche su questo tema, rimanendo aderenti alla nostra materia, rinveniamo riscontri effettivi. Il riferimento è ai principi enunciati dalla FIS (il Decalogo dello sciatore) recepito, anche se a volte non in maniera completa, prima dalle Corti, poi dal legislatore regionale ed infine da quello nazionale.

Poi ancora, entro l'orizzonte segnato dalla fonte legislativa: da una parte l'uso del *codice* e dall'altra le *leggi speciali*. E qui la tematica è troppo nota per avere bisogno di esplicitazioni o specificazioni.

Codice e leggi speciali sono, entrambe, fonti legislative, e più precisamente fonti di legislazione statutale. Ma la legislazione statutale può costituire essa stessa, nel suo insieme, termine di altre opposizioni, che la vedono volta per volta (e sempre nell'orizzonte delle fonti legislative) fronteggiata da termini antagonisti.

¹ Si pensi, a titolo d'esempio, alla nota sentenza sul ciuffo d'erba Cass. civ., Sez. III, 15/02/2001, n.2216, in *Danno e Resp.*, 2001, 4, 372, con nota di V. CARBONE

Sono almeno tre i termini cui la legge dello Stato può idealmente contrapporsi nel gioco delle fonti legislative. Perché in questo gioco la legge dello Stato è assediata dall'alto, di lato, dal basso.

È assediata dall'alto, esposta com'è all'alluvione delle norme *sovrastatali* e in primo luogo di quelle prodotte dall'Unione europea. E sul tema oggetto di questa relazione ci si può interrogare se la disciplina a tutela del consumatore che trae origine dal legislatore comunitario possa trovare applicazione anche a tutela degli utenti delle aree sciabili attrezzate. Questo è un tema discusso.

La legislazione statale è assediata di lato, per l'impatto crescente delle norme che possiamo chiamare *parastatali*, nel senso che promanano da enti di livello nazionale radicati nell'ordinamento statale, e tuttavia non coincidenti con lo Stato-persona: il riferimento è alle norme prodotte dalle Autorità indipendenti nell'esercizio della loro funzione regolatrice (di regolazione del mercato). E questo è un tema che si avvia a essere abbastanza studiato e discusso. Ciò si verificherebbe qualora, ad esempio, fosse istituita una Autorità sulla montagna e questa si mettesse a legiferare sovrapponendosi alla legge statale e regionale.

Ma la legge dello Stato è assediata infine anche dal basso, per le prospettive di sviluppo delle norme *infrastatali*: quelle norme che Irti riconduce alla «potenza originaria dei luoghi», e che noi, più semplicemente ricollegiamo all'ordinamento «federalista» della Repubblica, ed ai suoi progressi.

E' strano, viste le premesse, andare poi a confrontarsi col percorso seguito dalle norme regionali sulla montagna.

Se da un lato infatti il diritto privato regionale potrebbe aver trovato una legittimazione con la riforma costituzionale del 2001 (il condizionale è d'obbligo vista l'accesa discussione in dottrina), dall'altro vediamo come il diritto della montagna, da regionale, miri sempre più a divenire nazionale. Ne è conferma la prima legge nazionale sull'argomento datata 2003 (legge 363 del 2003) sugli sport invernali².

In sintesi si potrebbe dire che la montagna va in controtendenza: alle spinte prima centraliste dell'ordinamento ha risposto con un'eterogenea normativa regionale: quando invece l'ordinamento ha spinto verso il federalismo, la montagna ha mirato

² Si premette che gran parte delle conclusioni a cui si giunge in questa relazione sono riferibili a A.M. BENEDETTI, *Il diritto privato delle regioni*, Bologna, 2008.

verso l'unità e la disciplina comune. Ma il discorso è ben più ampio e non può essere racchiuso in queste poche considerazioni.

Già emerge da questi primi tratti come l'attuale diritto della montagna si trovi oramai a rappresentare un complesso di forze talvolta centrifughe, e talvolta centripete che in alcuni casi pone l'interprete di fronte a situazioni paradossali se non contraddittorie, dove sovrapposizioni, contrasti e veri e propri scontri frontali sono all'ordine del giorno nel difficile rapporto tra legislatore comunitario, nazionale, regionale e le diverse Corti appartenenti ai vari gradi.

2. Lo strano percorso del diritto della montagna: dall'autoregolamentazione alla legislazione regionale.

Lo sviluppo della normativa attinente alla condotta dello sciatore sulle piste e della sua evoluzione nel tempo porta a fare due osservazioni. La prima: dai dati che provengono dalla giurisprudenza degli anni '70 – '80 si desume un sintetico principio valido per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sciistica: il diritto dovere al "buon senso".

Secondo tale principio, al di là delle prescrizioni normative e delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, ciò che più conta è che le persone che si trovano ad interagire in un ambiente naturalmente esposto ai pericoli quale è la montagna, si comportino prima di tutto con autoresponsabilità e raziocinio. Se si considerano le prime sentenze che motivano sulla colpa dello sciatore in relazione alla produzione di un evento dannoso, dall'affermarsi dello sci come uno sport di massa fino agli anni ottanta si può notare, da un lato, l'impegno profuso per capire il fenomeno, dall'altro, l'inevitabile imbarazzo ed impreparazione dei giudici a dare una corretta soluzione ai casi³.

Spesso i giudici, non disponendo di un metro sicuro ed oggettivo di giudizio, si affidavano inevitabilmente alle proprie personali conoscenze ed esperienze.⁴

Il risultato, quando il giudice era sciatore, era che la sentenza appariva, alla luce delle odierne conoscenze, giusta e talvolta anche illuminante⁵.

³ M. PRADI «*Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*» in *Riv. Dir. Sport.* 1988, p. 210.

⁴ Vedi, TRIB. Pen BOLZANO 1974, est. Gioja «*In tema di sport sciistico non esistono norme codificate di comportamento, ma chiunque abbia un minimo corredo di cognizioni della tecnica sciatoria sa benissimo che...*»

Quando però si trattava di persona lontana dalla vita sportiva e non frequentante le piste da sci, le sentenze apparivano clamorosamente inficcate da errori, anche grossolani, derivanti da ignoranza tecnica⁶. Questo comportava, di conseguenza, casi di disparità di trattamento, in ovvio contrasto con la certezza del diritto profetizzata dal positivismo giuridico.

La seconda conclusione, concerne lo strano *iter* percorso in ambito giuridico dalla normativa sciatoria. Infatti, l'autoregolamentazione attuata dalla F.I.S. tramite il Decalogo dello sciatore e soprattutto, la ricchissima e talvolta divergente normativa in ambito regionale, portano ad alcune riflessioni di estrema attualità riguardo alle fonti del diritto.

L'auspicata legge nazionale sugli sport invernali n. 363 del 2003 lascia alle regioni poteri decisamente ampi⁷.

L'ambiguità generale che circondava tale materia è ben rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 352 del 2001 (pre-riforma costituzionale del 2001) ove da un lato si precisa che *“questa Corte ha più volte affermato (...) che l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati”*, e così *“identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale”*. Dall'altro lato la Corte smentisce quanto appena riportato sostenendo che la preclusione al legislatore regionale di dettare norme di diritto privato *“non opera in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza”*⁸.

⁵ Vedi TRIB. BOLZANO, 2 dicembre 1969, n. 88, in *Riv. Giur Alto Adige*, 1970, p. 113; PRET. CALDARO, 24 settembre 1969, *ivi*, 1970, p. 61; PRET. CAVALESE, 10 febbraio 1960; PRET. RIVA DEL GARDA, 24 febbraio 1968, n. 39; PRET. SUSA, 6 dicembre 1968, n. 60; TRIB. PEN. MIN. TRENTO, 23 giugno 1965.

⁶ PRET. CASTEL DI SANGRO, 11 luglio 1957, nella sentenza possono leggersi affermazioni del tipo: *«si può arrestare una discesa veloce su pendio ripido con una frenata»* a *«spazzaneve»* oppure *«si può arrestarsi su un pendio ghiacciato, al fine di evitare uno sciatore a valle, con il gettarsi a terra»*.

⁷ In particolare v. V. ROPPO *“Diritto Privato Regionale”* in *Politica del Diritto* a. XXXIII, n. 4, 2002 pp. 553 e ss.

⁸ Cfr. ROPPO *“Il diritto privato regionale: fra nuova legislazione, giurisprudenza vecchia e nuova, e dottrina prossima ventura”* in *Corriere giuridico*, n. 1/2003, p. 5.

Le Regioni e le Province autonome, grazie alla competenza legislativa in campo turistico e sportivo, nel tempo hanno avuto modo di legiferare al fine di disciplinare la circolazione sulle piste da sci, e i rapporti che si instaurano tra gestore e utenti.

Come si accennava la questione del diritto privato regionale fino ad oggi ha ottenuto pochi contributi dalla dottrina civilistica, mentre in larga parte è stata affrontata dalla giurisprudenza (prevalentemente costituzionale) e solo recentemente anche dal legislatore nazionale.

La riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione tramite l'art. 3 c. 1 della legge cost. n. 3/2001 "*rovescia come un guanto*"⁹ la previgente situazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Oggi, dunque, contrariamente a quanto avveniva in passato "*lo Stato è intestatario di competenze puntiformi, tipizzate, catalogate in numerus clausus*"; invece alle Regioni è attribuita una competenza residuale¹⁰, che si configura come generale e suscettibile di essere utilizzata su una serie aperta di materie od oggetti della legislazione.

Il legislatore nel ridisegnato art. 117 comma 2, lettera l cost., tra le materie di competenza esclusiva dello Stato inserisce "l'ordinamento civile". Con questa indicazione si codifica il limite del diritto privato come territorio precluso alla potestà normativa delle Regioni.

Al comma 3 dell'art. 117 cost. vengono elencate le materie ove vi è concorrenza tra Stato e Regioni per legiferare ove si stabilisce che "*spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato*". Questo è il punto essenziale della questione in quanto molte di queste materie sono oggetto dei meccanismi del diritto privato.

L'evidenza del rapporto intrinseco tra le materie indicate ed il diritto privato è immediata: l'ordinamento sportivo, le professioni (nell'ambito montano si può pensare ai maestri di sci ed alle guide alpine¹¹), il governo del territorio, l'istruzione, il

⁹ Così ROPPO "*Il diritto privato regionale?*" cit. p. 555.

¹⁰ Così ROPPO "*Il diritto privato regionale?*" cit. p. 555.

¹¹ Sulle problematiche legate alla professione del maestro di sci è interessante ricordare la sent. della CORTE COST., 18/07/1991, n.360 *Cons. Stato*, 1991, II, 1309. In tale sentenza viene stabilito che non è irragionevole, arbitrario o pretestuoso che si impongano anche alla regione autonoma Valle d'Aosta ed alla provincia autonoma di Trento le materie di insegnamento per la formazione professionale dei maestri di sci e l'articolazione delle prove di esame al fine di assicurare standards minimi di preparazione tecnico-culturale per l'accesso alla professione de qua; pertanto, l'art. 22, l. 8 marzo 1991, n. 81 (legge quadro) sulla professione di maestro di sci, non è in contrasto con gli art. 116 cost., 2 lett. u), e lett. r), l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 ed 8, n. 20 e 29 e 16, d. p. r. 31 agosto 1972, n. 670) per aver disposto che

commercio con l'estero. Il legislatore ordinario secondo quanto stabilito dovrebbe intervenire in ogni singola materia per fissare i “principi fondamentali” e i meccanismi di diritto privato potenzialmente rilevanti per le materie in questione. Risulta fallace ritenere che possano coesistere la competenza esclusiva delle Regioni in una materia come la Sanità e la competenza esclusiva dello Stato nel diritto privato, che non può essere considerato materia in quanto ricopre un ambito immateriale, concettuale, normativo¹².

Una delle problematiche più rilevanti da risolvere è comprendere quando una norma di diritto privato regionale costituisca lesione costituzionalmente illegittima del principio di uguaglianza e di conseguenza violi il limite dell' “ordinamento civile”. Secondo la più recente Corte costituzionale il criterio che deve essere adottato è quello della ragionevolezza. Tale test implica due livelli di giudizio:

- il rapporto tra l'adattamento regionale del diritto privato comune, effettuato dalla legge sotto esame e la materia su cui verte la legge stessa;
- comprendere la soglia oltre la quale la differenziazione territoriale di trattamento privatistico risulti intollerabile.

Nell'ambito sciatorio la legge 363 del 2003 non indica quei “principi fondamentali” prefigurati dall'art. 117 cost comma 3, e lascia poca chiarezza per l'attuazione della legge da parte delle Regioni. Ambiti privatistici quali i contratti tra utente e gestore, e i criteri di responsabilità da utilizzare in caso di danni non vengono affrontati.

La cosiddetta problematica del “contratto di *skipass*” non viene toccata dalla legge, lasciando così il compito a dottrina e giurisprudenza di colmare le lacune. Il legislatore regionale può sì colmare parte delle lacune, il rischio però è che vengano prese strade opposte, creando così indirizzi antagonisti e sgretolando quell'auspicata omogeneità almeno nei “*principi fondamentali*”.

L'altra questione rilevante in materia riguarda l'autoregolamentazione che è avvenuta nel tempo grazie alla spinta data dai cultori pratici della materia tramite il Decalogo dello sciatore approvato dalla F.I.S. e successivamente recepito dalla F.I.S.I.

anche alla regione ed alle province suddette si applicano gli art. 7 e 9, l. n. 81 cit., per la parte in cui rispettivamente, fissano le materie di insegnamento e l'articolazione su tre sezioni (tecnica, didattica e culturale) delle prove di esame.

¹² Cfr. ROPPO “*Il diritto privato regionale: fra nuova legislazione...*” cit. p. 6-7.

Le Regole F.I.S. vennero considerate come norme importanti e molto utili, create volontariamente dalla stessa società civile, attraverso i suoi giuristi più esperti in materia, per autoregolare i propri bisogni in un settore ancora privo di canoni di comportamento cui fare riferimento¹³. Queste regole dunque non erano dettate dai principi giuridici, ma dall'osservazione della realtà, valutata alla luce dell'esperienza tecnica; regole che avrebbero avuto valore solo nella misura in cui i tribunali le avessero accettate ed applicate¹⁴.

A riguardo può essere interessante ricordare la visione di quella parte della dottrina che auspicava la "positivizzazione" delle norme F.I.S. tramite la costante applicazione giurisprudenziale¹⁵. Secondo tale teoria si affermava che è possibile che delle norme di creazione metagiuridiche, sociale, si positivizzino all'interno del sistema. Il fatto che esse non siano creazione diretta del legislatore, non significa che si pongano in contrasto con il sistema delle fonti. Secondo tale orientamento, è lo stesso legislatore che ponendo regole dal contenuto estremamente generico ed indeterminato, (come quelle che sottendono al concetto di colpa), necessariamente demanderebbe a dottrina e giurisprudenza il compito di fare una loro applicazione concreta; un'operazione non solo interpretativa, ma anche creativa per certi aspetti. Qualora queste norme così elaborate divengano oggetto di applicazione giurisprudenziale costante, autorevolmente condivisa dalla Suprema Corte, si potrebbe dire che esse siano positivizzate ed abbiano così acquisito, per questo fatto, un indiscusso valore giuridico¹⁶.

3 Le peculiarità del «federalismo» italiano e il primo pregiudizio secondo cui il diritto privato è uno e uno solo.

Il primo pregiudizio è saldamente attestato dagli studi degli storici, dai quali, in questa sede, non abbiamo né ragione né strumenti per discostarci.

Il primo codice civile dell'Italia unificata – quello del 1865 – non ha trovato dietro di sé tanti diritti privati quanti erano i codici civili degli Stati pre-unitari; è

¹³ Vedi, HEGGER, *L'importanza delle Regole F.I.S. nel diritto italiano*, in *Skirecht*, 1972, p. 59 ss..

¹⁴ Vedi PRADI, «*Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*», in *Riv. dir. sport.*, 1989, p. 219.

¹⁵ PRADI in «*Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*», *op. cit.*, p. 207 ss.

¹⁶ Cfr. VIOLA, *op. cit.*, 19; PRADI «*Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole F.I.S. quali norme di diritto positivo*» *op. cit.* 224 ss.

infatti dimostrato, e comunemente accettato, che anche nell'Italia frantumata il diritto civile, nella sostanza, era uno solo, e con tratti comuni bene identificabili: quello del Code Napoléon che, generalmente, aveva rappresentato il modello cui s'erano ispirati – non raramente con un'opera di mera traduzione – tutti i codici civili pre-unitari.

L'Italia nasce, dunque, con un diritto privato sostanzialmente unitario, segnato dall'impronta della codificazione napoleonica; i giuristi si formano portando con sé questa identità unitaria, che ancora oggi – pur in un contesto di forti mutamenti – sembra costituire un'idea cui non riesce facile rinunciare.

E nasce organizzando la propria amministrazione statale secondo il modello – anch'esso francese – dello Stato centrale e prefettizio: nonostante il nuovo Regno avesse preso il posto di diversi Stati l'unificazione passa attraverso l'imposizione di uno Stato fortemente centralizzato, nell'ambito del quale le entità regionali semplicemente non esistevano, essendo uno ed uno solo il centro del potere politico e legislativo.

Le istanze dei federalisti – che pure erano state autorevolmente sostenute – finirono con l'essere presto abbandonate, e l'Italia fu organizzata alla medesima maniera di quella franco-napoleonica.

Di Regioni, poi, in Italia, si inizia a parlare solo con la Costituzione del 1948, e, per la realizzazione concreta, occorre attendere gli anni settanta dello scorso secolo, che segnarono l'inizio della (tutto sommato breve, e parecchio travagliata) stagione regionalista.

Del carattere generale del diritto e del minimo, se non nullo, contatto delle norme coi singoli luoghi è esemplificativo il diritto della montagna.

In questo caso, infatti, per definire casi di responsabilità da incidente sulle piste da sci si applicarono, a tentativi, talvolta l'art. 2054 c.c. (relativo alla responsabilità da circolazione di veicoli), altre volte l'art. 2050 c.c. (inerente la responsabilità per attività pericolosa), in altri casi ancora l'art. 2051 c.c. (che disciplina la responsabilità da cose in custodia) ed infine l'art. 2043 c.c. (relativo alla generica responsabilità extracontrattuale). In tutte queste applicazioni, tuttavia, difficilmente i legislatori regionali hanno contribuito ad individuare regole di diligenza, ad esempio per imputare al responsabile una colpa specifica.

Col passaggio al «federalismo» - 2001: le Regioni diventano titolari di una generale competenza legislativa esclusiva, salve le materie tassativamente elencate

nelle quali è lo Stato a detenere la potestà solitaria o quelle condivise tra Stato e Regioni e questioni che sembravano dimenticate tornano d'attualità.

E, tra queste, anche quella del «diritto privato regionale»; che, dopo sporadici studi apparsi alla fine degli anni settanta, torna, non senza profili paradossali, oggetto dell'interesse e delle riflessioni (anche) dei civilisti.

Il federalismo – nuova veste costituzionale dell'Italia del XXI° secolo – nasce con caratteristiche che – almeno per quanto attiene al nostro tema d'indagine – presentano caratteri d'indubbia peculiarità, se confrontate, ad esempio, con quelle realtà parimenti federali sparse qua e là nel mondo.

Queste peculiarità fanno discutere; ma se si tratti di federalismo vero e proprio, o solo di una versione più forte del regionalismo o di altro ancora, non è questione che possa essere affrontata in questa sede.

Quel che è certo è che, nel 2001, l'assetto costituzionale nazionale è cambiato, e notevolmente, spostando il baricentro della legislazione dallo Stato alle Regioni.

Quel che pare giusto è riconoscere che il federalismo in salsa italiana rappresenta, forse, un *unicum*, la cui originalità s'esprime (anche ma non solo) essenzialmente in tre tratti distintivi; uno di tipo storico-politico; un altro di tipo più strettamente tecnico-giuridico e l'ultimo focalizzato sulla montagna. Su questi tre punti è opportuno soffermarsi per la loro attinenza col nostro tema d'indagine:

i) L'Italia (non nasce ma) diventa federalista; e lo fa non per effetto di un processo storico progressivo, o perché si manifestano preponderanti istanze di autonomia di entità territoriali contraddistinte da connotati linguistico-culturali differenti; lo fa per una scelta dovuta, essenzialmente, ad una crisi tutta politica dello Stato centralista, e del ceto di governo che, dall'immediato dopoguerra, ne aveva guidato le sorti. Con la correlativa crescita di movimenti e partiti sensibili ad istanze autonomistico-federaliste che – circostanza storicamente unica – inducono uno Stato fino ad un certo momento organizzato su di un centralismo blandamente attenuato a trasformarsi in federale (contrariamente alla regola o almeno alla situazione più ricorrente, che vede, invece, le entità locali farsi promotrici della creazione di uno stato federale).

ii) La riforma costituzionale del 2001 – che ridisegna l'art. 117 Cost. - sceglie di mantenere in capo allo Stato alcune esclusive competenze, tra cui quella avente ad oggetto l'«ordinamento civile» [art. 117, 2° comma, lett. l) Cost.]. L'unità del diritto

privato nazionale – almeno sulla carta – sembra aver trovato nella nuova articolazione del Titolo V della Costituzione un espresso riconoscimento; e, questo, nonostante l'ultima giurisprudenza costituzionale del pre-riforma avesse, in controtendenza rispetto alla scelta del legislatore, aperto qualche spazio a possibili interventi normativi regionali nelle materie privatistiche. In un contesto di marcata apertura alle Regioni, il legislatore avrebbe dunque optato per una restrizione dei loro poteri, almeno per quel che attiene al settore del diritto privato; scelta curiosa, sicuramente, che si rivelerà meno sicura di quanto possa apparire da una prima analisi della mera lettera delle disposizioni costituzionali.

iii) Con la riforma costituzionale del 2001 si arriva, quasi in concomitanza (nel 2003), alla prima legge nazionale che abbia ad oggetto gli sport invernali. Peculiarità significative; l'una per il *come* è nato l'assetto federale italiano; l'altra per il *cosa* si è voluto riservare alla competenza legislativa statale; ed infine l'effetto di queste sulla montagna. Per entrambe, l'Italia – nella quale per oltre un secolo dall'unificazione le Regioni non ebbero neanche giuridica ed autonoma esistenza e che ha sempre mantenuto, nella sostanza, un assetto organizzativo fortemente centralista – si discosta da quanto accade in quelle realtà, solitamente additate quali esempi paradigmatici di federalismo.

In Stati come: Spagna, Germania, Canada, Stati Uniti, il seme del federalismo segna fin dall'inizio la storia di questi paesi Baviera, Cataluña, Quebec, esprimono diritti privati diversi, in misura più o meno marcata, da quelli degli Stati dei quali queste realtà fanno parte; hanno storicamente e per stratificazione consolidato regole proprie in istituti che costituiscono elementi di caratterizzazione di un diritto privato (su: famiglia, diritti reali; ma anche obbligazioni, contratti, successioni e, perché no, anche norme sulla montagna), e gli stati federali di cui sono parte riconoscono queste differenze, tutelandole e garantendole nel quadro dell'ordine federale ivi vigente.

Sembra che prevalga, in questi ordinamenti, quel *diversity argument* identificato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti come una delle giustificazioni del federalismo: che, in Europa, si identifica, essenzialmente, con la protezione dell'identità storica dei diritti privati locali stratificatisi nel corso dei secoli: *allí donde*

existan, per usare l'efficace espressione che si può leggere all'art. 149 della Costituzione spagnola del 1978¹⁷.

L'assetto federale italiano ha voluto ignorare questa caratteristica; sia perché nasce in un contesto nel quale l'unità del diritto privato è un valore fortemente sentito; sia perché, in buona sostanza, non sono mai esistiti diritti privati locali differenziati, meritevoli di essere costituzionalmente protetti.

Dunque sì, il legislatore italiano organizza un federalismo apparentemente con peculiarità tutte sue; ma lo fa, forse, proprio perché la realtà del nostro paese presentava e presenta proprie caratteristiche, irriducibili a quelle degli altri ordinamenti federali.

Alle Regioni – almeno a leggere con un po' di superficialità la formula costituzionale di cui all'art. 117, 2° comma, lett. l) – sembra interdetto produrre norme di diritto privato. Che non pare essere individuato come terreno su cui esse possano esprimere la loro esigenza di «diversità», che dovrebbe trovare altri sfoghi, lontani – ma neanche troppo - dall'area dei rapporti privati.

Nonostante che, nel nuovo come nel vecchio ordine, le Regioni siano titolari di competenze- esclusive e concorrenti – aventi in non pochi casi contenuti implicitamente o esplicitamente privatistici.

4. Diritto privato e principio di eguaglianza: il secondo pregiudizio.

Ed eccoci al secondo pregiudizio col quale occorre fare i conti: che l'atteggiarsi unitario del diritto privato abbia da essere presidio di eguaglianza dei *cives*, e che, pertanto, soltanto l'idea di un «diritto privato regionale» non potrebbe che tradursi in una macroscopica lesione del principio di eguaglianza.

L'uguaglianza, non v'è dubbio, è ed è stata l'ostacolo principale all'affermazione di un diritto privato regionale; tant'è vero che è proprio all'eguaglianza che s'è appellata quella giurisprudenza costituzionale che, soprattutto attorno agli anni

¹⁷ La Costituzione spagnola del 1978 (art. 149.1.8.) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sopra la legislazione civile « (...) sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autonomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan» (cfr. sul punto: L.F. RAGEL SÁNCHEZ, *Las competencias legislativas en materia de derecho civil y su deseable reforma constitucional*, in *Revista de derecho privado*, 2005, 3.

settanta, volle frenare, e fortemente, gli sconfinamenti delle Regioni sul versante del diritto privato.

Non sembra tuttavia troppo forzoso affermare che l'eguaglianza non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, e che non può più fungere da pretesto per troncare ogni aspirazione alla differenza delle nuove Regioni nate dalla riforma del 2001 [che, al di là dei nominalismi, ha cambiato, e fortemente, il vecchio assetto regionalistico decentrato]¹⁸.

Intanto l'eguaglianza – assunta a principio tra i più sacri del nostro ordinamento giuridico dall'art. 3 Cost. – non opera in modo assoluto, bensì relativo, siccome oggetto di un giudizio che può svolgersi calibrando e misurando, eventualmente derogandovi se – sotto la sorveglianza della ragionevolezza – un diverso trattamento giuridico possa ritenersi giustificato e sostenibile.

Tutte le autonomie portano con sé dosi più o meno elevate di differenza, vista come valore che merita di essere perseguito ed incentivato.

V'è oggi un ulteriore, e forse decisivo, argomento che depone a favore di un ridimensionamento di questo secondo pregiudizio, che, spesso un po' troppo frettolosamente, continua ad impedire una analisi serena del problema oggetto del presente studio.

Il riferimento è, appunto, alla costituzionalizzazione del valore della «differenza» - essenzialmente territoriale: oggi la Repubblica nasce da un connubio tra autonomie e Stato - che costringe l'interprete ad un'operazione più faticosa, forse, ma meno semplicistica.

E' necessario temperare i due valori-interessi in gioco, entrambi oggetto di protezione costituzionale: quello che - nel garantire l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge – impedisce differenze irragionevoli; e quello che protegge le autonomie territoriali nelle quali si articola la Repubblica (e che, forse non a caso, nel nuovo testo dell'art. 114 Cost. vengono menzionate prima dello Stato, quali unità costitutive dell'Italia federalista).

¹⁸ Anche considerato che, ad esempio, l'istituto più classico che esprime un diritto privato territorialmente diverso – il c.d. maso chiuso – costituisce una macroscopica violazione del principio di eguaglianza, che, tuttavia, non incide sulla sua legittimità: si vedano sul punto le osservazioni di G. GABRIELLI, *Maso chiuso*, in *Dig. disc. priv.*, XI, Torino, 1994, 206.

Un'autonomia che trova nella dimensione normativa il suo primo strumento attuativo, nel duplice senso: di auto-regolarsi attraverso Statuti, di produrre legislazione di rango primario, che, sul territorio assegnato alla Regione, esprima anche un'esigenza di difformità.

Per tali ragioni è necessario che il punto focale dell'analisi si sposti dal «se» potesse farlo al «perché» una Regione ha voluto emanare una norma che, sul suo territorio, innova il diritto privato nazionale, o vi apporta deroghe; e al «come» ha deciso di farlo.

Sul punto la montagna è maestra e offre molti casi in cui è palese come la diversità della norma assuma un ruolo particolare di tutela di un soggetto, magari perché considerato debole.

Alla eguaglianza ed alla autonomia occorre guardare come a due termini in rapporto non conflittuale e alternativo; ma come a valori che, a condizioni tutte da stabilire, possono essere composti in un quadro armonico, senza che l'uno (l'eguaglianza) nullifichi l'altro (l'autonomia).

Ciò comporta, tra l'altro, che un'indagine sul diritto privato regionale non si possa risolvere in una neutra e un po' fredda disquisizione sulle fonti del diritto né debba arrestarsi di fronte a principi, come l'eguaglianza, di cui non può farsi un'applicazione cieca, o, comunque, slegata dal mutato contesto costituzionale. Dovendo piuttosto mirare ad una più complessa e calibrata valutazione di aspetti diversi, nell'ambito dei quali i contenuti [della norma regionale sospetta; del diritto privato di cui si lamenta l'invasione] finiscono col giocare un ruolo preponderante.

5. Il diritto privato e i due pregiudizi insiti nel dna dell'ordinamento italiano.

Se questo può essere un quadro generale della situazione appare doveroso affacciarsi alle norme regionali pensando non solo alle nostre questioni specifiche, ma allargando il campo a considerazioni di ordine generale.

I cambiamenti portati dalla riforma costituzionale del 2001, infatti, non sono di carattere specifico e riferiti ad alcune particolarità, ma anzi di tono diametralmente opposto, ad ampio raggio.

Negli scorsi decenni le fondamenta del diritto privato, così come gli antichi Maestri ce lo avevano storicamente consegnato sono state, per usare un termine a dir poco eufemistico, scosse.

Queste scosse, con una costanza progressiva ed inarrestabile, hanno reso dubbie quelle certezze che avevano per lungo tempo dominato formazione e mentalità dei civilisti.

Specialmente le fonti sono state percorse da ondate di micidiali mutamenti, e ne sono uscite con connotati del tutto nuovi, sicuramente più difficili e complessi rispetto ad un passato che, oggi, appare sempre più distante¹⁹.

I passaggi sono stati gradualisti, diversi e complessi. L'Europa ha, dapprima, demolito l'idea secondo cui il diritto privato era tutto e solo nazionale; erodendo, al contempo, quel convincimento che assegnava al codice civile il ruolo pressoché di unica fonte del diritto privato e al contempo di facilitazione per i consociati che così non devono rapportarsi con troppe fonti diverse.

L'adattamento al diritto europeo ha però d'altro canto introdotto elementi di complessità prima sconosciuti, e ha costretto il civilista ad allargare, spesso in misura significativa, «le finestre dei suoi concetti»²⁰.

L'Europa s'è resa protagonista di un processo unificatore continentale, approdato negli ultimissimi tempi alla condivisa necessità di unificare – o sistemare, ordinare; con codici o altri strumenti - il diritto privato europeo, non senza che i più avveduti avvertano la necessità di coniugare questa tensione verso l'unità con quella diversità espressa, anche, dai diritti privati d'espressione regionale, presenti in misura diversa in alcuni Stati europei.

E sulla scia della necessità di coordinamento tra realtà locale e globale si inserisce l'operato del forum di Bormio. A questo tavolo, infatti, ormai da anni, ci si confronta ed arricchisce vicendevolmente cercando di individuare, tra i diversi Stati, i punti di convergenza e quelli dove invece le norme divergono in ambito montano.

In questa cornice continentale, al giurista nazionale non rimane che constatare, in modo neutro, che le fonti del diritto privato sono esplose, scagliando frammenti

¹⁹ Al civilista non può chiedersi di non occuparsi dell'assetto delle fonti del proprio oggetto di studio; alla metaforica chiamata alle armi lanciata da V. ROPPO, *Diritto privato regionale?*, in *Riv. dir. priv.*, 2003.

²⁰ Come auspicava uno tra i primi ad avere mostrato forte sensibilità verso il diritto privato di derivazione europea: N. LIPARI, *Diritto privato europeo, Introduzione*, I, Padova, 1997, 16-17.

della deflagrazione nelle direzioni più diverse; e quel che pare certo – pur in un contesto fortemente magmatico – è che non vale più quella identificazione tra (tutto) il diritto privato e il codice civile che, per lungo tempo, ha caratterizzato la sistemazione delle fonti del diritto privato.

Dalla «decodificazione» - vista come trionfo delle leggi speciali sul codice - si è giunti ad una dilagante quanto precaria «ricodificazione» - nella quale le leggi speciali si fanno codici.

Ma questi continui mutamenti non possono e non devono far perdere il senso di un quadro unitario. In questo quadro valori apparentemente in conflitto e differenze sopranazionali o regionali che siano devono trovare una composizione armonica. Ciascun tassello, europeo, nazionale, regionale viene a comporre un *puzzle* che deve appagare quel bisogno di ordine e coerenza, che tocca ancora ai giuristi provare a perseguire.

La «globalizzazione» non ha messo fuori gioco il criterio territoriale²¹, anzi, la dimensione «locale» vive una nuova stagione di «lotta» per affermare una propria identità, profittando, appunto, della «esplosione» delle fonti che ha aperto la strada ad una nuova compagine di fonti del diritto, aperta e soggetta da un'alta mobilità.

Che il diritto privato, oggi, non sia più (solo) statale e nazionale è constatazione banale e scontata; ma se è vero che la produzione di norme privatistiche da parte, ad esempio, dell'Europa è fenomeno largamente accettato, e universalmente o quasi accompagnato da giudizi fortemente positivi, la produzione endonazionale di norme privatistiche sembra scontare antichi pregiudizi. Questi sono i pregiudizi che, in particolare, possono toccare le questioni relative alla montagna e alle norme regionali.

Primo pregiudizio: *il diritto privato italiano è uno ed uno solo su tutto il territorio nazionale.*

Secondo pregiudizio: *l'unità del diritto privato nazionale è strumento per realizzare quell'eguaglianza che le differenze territoriali rischierebbero di offendere, o di compromettere, attraverso discipline differenziate e, come tali, (viste come) fonti di potenziali disuguaglianze.*

²¹ Sul ruolo creatore del «luogo» e del «territorio» suggestive, e ricche di spunti, le pagine di N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Bari, 2001.

Dopo la riforma c.d. federalista del 2001, lo studioso che voglia affrontare con serenità il problema del diritto privato regionale sia generale, o come nel nostro caso raffrontarlo con le realtà specifiche della montagna, è con questi due pregiudizi che deve (non tanto scontrarsi quanto) incontrarsi, per comprendere se e quanto condizionino l'approccio al tema oggetto della sua indagine, e per provare a capire in che misura questi possano e debbano, oggi, considerarsi superati o superabili.

6. Grado di resistenza delle diverse norme al "limite" dell'ordinamento civile.

Secondo la migliore dottrina si deve tracciare una *summa divisio* che spacca in due l'«ordinamento civile»: da una parte il diritto privato non patrimoniale²² o, altrimenti, quello fortemente connesso con posizioni costituzionalmente tutelate²³, caratterizzato da un'alta, o forse altissima, resistenza alla differenziazione regionale; dall'altra il diritto privato patrimoniale [in particolare: quello concernente i beni, il territorio²⁴; ma anche le obbligazioni, i contratti, e, per certi aspetti, le imprese, le società], che sarebbe caratterizzato, invece, da una resistenza minore [media/bassa] alla differenziazione regionale.

Poggiando questa bipartizione su di una duplice constatazione: che il diritto privato non patrimoniale sia generalmente contraddistinto da una forte sensibilità all'eguaglianza e da una notevole resistenza alle autonomie; a quella privata, che in questo settore troverebbe spazi esplicativi molto scarsi; a quella pubblica regionale, che qui troverebbe nell'eguaglianza-uniformità due barriere insormontabili o quasi; contrariamente al diritto privato patrimoniale, maggiormente aperto alle autonomie, e meno attraversato da esigenze di protezione dell'eguaglianza²⁵.

²² Di cui si legge in V. ROPPO, *Diritto privato regionale?*, cit., 44, che vi individua – pur con toni fortemente dubitativi – un'area sostanzialmente resistente alle leggi regionali. Successivamente muta, almeno parzialmente, l'opinione espressa nello scritto appena citato, ammettendo che, invece, anche il settore della famiglia può essere, entro determinati limiti, terreno di legislazione regionale [in *Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un lavoro complicato per la Corte costituzionale*, cit., 1316].

²³ In questo senso G. ALPA, *Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale*, cit., 604-606.

²⁴ Sede privilegiata per una differenziazione regionale, secondo la nota impostazione di P. VITUCCI, *Gli "ordinamenti territoriali distinti" nella tradizione e nelle prospettive del diritto privato*, in CALZOLAIO (a cura di), *Il diritto privato regionale nella prospettiva europea*, cit., 233 ss.

²⁵ Di eguaglianza, certo, ma non di uniformità (si pensi, ad esempio, al diritto delle obbligazioni e dei contratti, la cui efficienza richiede, e sempre di più, un'uniformità che travalica anche i confini nazionali): e questa è una distinzione sulla quale, necessariamente, si tornerà nel luogo più adatto.

Prendendo per buona questa precomprensione è possibile procedere sulla scorta di essa ad una prima e provvisoria tracciatura, necessaria, come si è detto, a costruire una mappa del diritto privato magari ancora approssimativa, ma in grado, se non altro, di introdurci al cuore del problema.

Per ciascuna delle aree così individuate, il ragionamento dovrebbe muoversi dall'analisi critica di ciò che hanno fatto le Regioni (i) e di ciò che ha deciso la Corte costituzionale (ii), per capire, in prospettiva, cosa potrebbe accadere in futuro, e quale spazio, concretamente, ciascuna area offre a possibili interventi legislativi regionali (iii).

Alla ricerca di un metodo che, recuperando la ragionevolezza già saggiamente utilizzata dall'ultima – e migliore – giurisprudenza costituzionale del pre-riforma, per fornire agli interpreti, ma anche agli operatori, criteri per discernere le leggi regionali che superano il limite dell'«ordinamento civile» - e che pertanto sono colpite da illegittimità - da quelle che, invece, non lo violano – e che, pertanto, si possono salvare da censure di incostituzionalità.

Il criterio è quello della «ragionevolezza» articolato su due livelli di giudizio, che qui possiamo succintamente anticipare: il primo livello mira a vagliare la «ragionevolezza intrinseca» della norma regionale sospetta e viene esaurito dalla risposta a due domande:

a) l'adattamento (del diritto privato nazionale) è connesso con una materia di competenza regionale?

b) l'adattamento è congruo e adeguato rispetto agli scopi della legge?

Un accertamento positivo di questi requisiti, fa accedere al secondo livello del test, quello volto a scoprire la «ragionevolezza estrinseca» della norma regionale privatistica: è tollerabile la differenziazione privatistica *ratione loci* introdotta dalla norma regionale?

In questo secondo livello, l'appartenenza della norma in esame ad un'area piuttosto che ad un'altra del diritto privato può rappresentare un indice importante di valutazione.

7. Test di ragionevolezza e norme regionali di diritto della montagna.

Venendo finalmente alla materia che maggiormente ci riguarda possiamo ora fare alcune considerazioni sulla normativa regionale attinente la montagna. Le competenze esclusive o concorrenti assegnate alle regioni sono ricche di possibili riferimenti ad attività umane di qualunque genere, in relazione alle quali le regioni non hanno mancato di dettare discipline e regolamentazioni che, variamente, possono incidere sull'area della responsabilità, in particolare di quella extracontrattuale, che può venire a gravare su chi le esercita.

Per talune attività e/o fenomeni – particolarmente diffusi o peculiarmente connotati in certi territori regionali piuttosto che in altri – le Regioni sentono il bisogno di concorrere, con loro legislazioni, ad individuarne regole di svolgimento, di condotta, sotto il profilo, ad esempio, delle regole di sicurezza, di comportamento o, ancora, di eventuali obblighi assicurativi da assolvere.

Nella più parte dei casi, questo bisogno si esterna in norme che concorrono ad individuare alcuni presupposti della responsabilità civile di chi pone in essere determinate attività (in particolare: la colpa), e che, in quanto tali, possono rivestire un ruolo meramente integrativo del diritto privato nazionale, cosa che ne assicura la legittimità costituzionale.

Il limite dell'«ordinamento civile» non è infatti superato; perché e purchè la disciplina sia connessa con materie di competenza regionale, e non introduca differenziazioni irragionevoli [situazione che, in questi casi, è quasi sempre esclusa; proprio perché si tratta di regole che si muovono in direzione di quella dimensione «concreta» della responsabilità civile, nella quale, anzi, la differenziazione è solitamente segno di maggiore equità ed efficienza della regola]. Eppoi, come si è esattamente osservato²⁶, le Regioni si limiterebbero a fissare regole la cui violazione porta a responsabilità civile non per effetto di disposizioni regionali (perché in questo caso sì il limite verrebbe ad essere superato), bensì in forza di quelle norme statali (artt. 2043, 1218, 1176, 2236 etc.) che governano questo settore del diritto privato.

Si tratta, appunto, di quel ruolo «integrativo» cui si faceva cenno: la norma regionale completa [precisandone l'applicazione; specificandone i contenuti] quella

²⁶ V. ROPPO, *Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un lavoro complicato per la Corte costituzionale*, cit., 1305.

codicistica statale, ma non si sostituisce né si sovrappone ad essa; così fugando (illegittime) derive particolaristiche.

Un significativo esempio di quanto si è appena affermato è costituito dalle leggi regionali che – attuando una delega contenuta in una legge statale – disciplinano le regole di sicurezza nella pratica degli sport invernali.

Una legge della Liguria (n. 5/2007, *Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali*) è buon esempio di una legislazione che, pur non mancando di disposizioni a rilievo privatistico, sicuramente non offende il riparto di competenze costituzionale. Essa contiene: norme sulla sicurezza e sulla gestione degli impianti, norme che definiscono comportamenti prudenti e obblighi degli utenti [che, a tenore dell'art. 7, 2° comma, debbono tenere «un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose (...)]», norme che impongono obblighi assicurativi (art. 6, 2° comma). Tutte disposizioni che si salvano, perché non innovano il diritto privato nazionale né vi derogano, ma, appunto, lo completano, lo integrano (talvolta, anche, lo richiamano), a misura delle peculiarità e dei bisogni di cui la regione, attraverso la legge, s'è fatta portatrice.

Altrove, sempre in quest'ambito, la disciplina regionale sembra spingersi anche oltre, nella misura in cui prevede, ad esempio, che il gestore delle piste da sci «non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista (...)» (art. 7, 1° comma, legge Valle d'Aosta, n. 27/2004), esonero che, talvolta, viene sottoposto a condizioni «(...) purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe» (art. 99, 1° comma, legge Abruzzo n. 24/2005).

Norme, anche queste, da salvarsi, perché o reiterano regole già poste dal diritto privato nazionale (poiché il gestore di un impianto non può essere responsabile per ciò che accade fuori da esso) o lo completano introducendo deroghe non invasive perché tarate sulle specificità regionali, ed imponendo così obblighi di comportamento che concorrono a definire le misure precauzionali proprie di una determinata attività (nel caso: il gestore di un impianto è onerato di adottare certe misure anche relativamente all'accesso a zone esterne all'impianto stesso); norme *di* diritto privato, che sono pienamente suscettibili di applicazione giudiziale, ove un giudice venga chiamato ad accertare i presupposti della responsabilità di chi pone in essere tali attività.

Un ulteriore significativo esempio. L'art. 13, 2° comma, della legge Piemonte n. 1/2005 (*Nuova disciplina della professione di guida alpina*) codifica un obbligo di tipo

extracontrattuale che grava sulle guide alpine piemontesi su cui si fa gravare «in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori» l'obbligo di «prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti».

Un *mix* di regole che ne definiscono la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale, ma nulla di particolarmente sconvolgente. Vuoi perché, in una certa misura, la norma è riconducibile all'omissione di soccorso configurata dall'art. 593 c.p.; vuoi perché essa non sembra dare luogo a disuguaglianze irragionevoli. In Piemonte, si sceglie, semplicemente, di potenziare gli obblighi di protezione delle guide alpine, sia verso i loro clienti, com'è naturale, sia verso chiunque rimanga vittima di incidenti in montagna; e lo si fa con una norma di diritto privato che estende la responsabilità (extracontrattuale) di chi esercita questa professione, con la quale si dà concretezza all'affidamento che su queste particolari figure ripone chi percorre le piste e i sentieri dell'alta montagna.

E non è scandaloso ritenere che la violazione di questo dovere dia luogo non solo alle sanzioni disciplinari previste dalla citata legge regionale, ma anche ad una responsabilità extracontrattuale della guida alpina verso il terzo vittima (dell'incidente e) dell'omissione di soccorso; perché, appunto, sotto la guida dell'art. 2043 c.c. e verificati tutti i requisiti ivi previsti, il giudice potrà condannare – sulla base della citata norma regionale - una guida alpina che abbia ommesso di soccorrere, o di contribuire ai soccorsi, una vittima di un incidente, contribuendo ad aggravare il danno da questa patito; perché incorsa in una colpa omissiva specifica, che è tale secondo il diritto vigente in Piemonte.

Tutte situazioni nelle quali, anzi, la norma regionale aiuta l'efficienza del sistema della responsabilità civile; in particolare in relazione ad un miglior perseguimento di quegli scopi preventivi e sanzionatori che ne rappresentano due tra le possibili funzioni. Anche perché la dimensione territoriale, in attività come quella degli sport di montagna, può far scaturire buone regole regionali, e cattive regole nazionali: perché è evidente che qui la fonte locale può essere in grado di operare meglio della fonte nazionale, perché più «vicina» all'oggetto della regolazione.